

Allegato "A"

**STATUTO URBINO SERVIZI S.p.A.**

**Art.1**

**NATURA DELLA SOCIETA' E DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 35, l. 448/2001, nonché del libro V, titolo V, capo V del Codice civile, una società per azioni denominata "**URBINO SERVIZI S.P.A.**".

Stante la natura obbligatoriamente a totale capitale pubblico locale incredibile della società, ai sensi del comma 9, art.35, l. 448/2001 e dell'art.113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e successive modificazioni, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale, agli atti effettuati in conseguenza dell'art 113 del T.U.E.L., dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.

**ART.2**

**SEDE LEGALE**

La sede della Società è in Urbino.

La Società potrà istituire, in Italia e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti ed uffici distaccati. La Direzione della Società risiede nella sede legale.

**ART.3**

**DURATA**

La durata della Società è determinata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria come per legge.

**Art.4**

**ATTIVITA' ED OGGETTO**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la società ha come oggetto sociale:

a) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, che sono conferiti dal Socio unico Comune di Urbino, fermo quanto stabilito all'art. 9-bis del presente Statuto;

b) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali al Socio pubblico o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo

di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Nell'ambito dei servizi di interesse generale di cui alla lett. a) del comma precedente, la società esercita ogni attività inerente i servizi pubblici locali e/o i servizi strumentali, che, fermo quanto stabilito all'art. 9-bis del presente Statuto, potranno essere conferiti esclusivamente dal Socio unico Comune di Urbino.

In particolare, la società potrà, a titolo esemplificativo, gestire le seguenti attività:

-realizzazione, ampliamento e ristrutturazione, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni di concessione con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a servizi sociali opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendosi anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi, direttamente o indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;

- realizzazione, ampliamento e ristrutturazione sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni di concessione con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio a raso opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendosi anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi, direttamente o indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;

- gestione delle aree a ZTL;

- organizzazione e gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura di servizi di assistenza tecnica in materia di organizzazione di parcheggi e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi;

- trasporto, escluso trasporto pubblico locale e scolastico, anche ai fini assistenziali;

**- gestione strutture pubbliche in generale, ivi incluse la tenuta e la pulizia delle stesse, nonché la gestione e la manutenzione delle strade e del verde pubblico;**

- servizi turistici, sociali, educativi e culturali in genere ivi compresa l'organizzazione e la gestione di eventi, la promozione turistica in generale;

- servizi cimiteriali in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali;

- servizi di affissione e gestione di insegne ed impianti pubblicitari;

- servizi di riscossione e gestione di entrate del Comune di Urbino, mediante le attività di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, contabilizzazione, rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, strumentali, complementari, collaterali e di supporto alle medesime ivi inclusi i servizi di assistenza, consulenza amministrativa, finanziaria e fiscale verso terzi;

- attività di rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni, quest'ultima limitata alle ipotesi in cui la società effettui la successiva riscossione della tassa;

**- gestione delle farmacie;**

- attività di studio, ricerca, assistenza e consulenza tecnica/amministrativa inerente i servizi facenti parte dell'oggetto sociale;

- progettazione, manutenzione e gestione dei servizi telematici. In relazione alle attività sopra elencate la Società, a titolo esemplificativo, potrà:

a) ricevere, a titolo di conferimento in proprietà dai propri azionisti, attuali e futuri, reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali non demaniali afferenti a tutti servizi pubblici locali e/o a servizi strumentali;

b) iscrivere nel proprio capitale sociale, e previo aumento dello stesso in natura, a seguito della stima peritale redatta nelle debite forme di legge, i diritti di utilizzo atualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, anche demaniali, ricomprese nella precedente lettera "a" del presente comma, ivi compresi i diritti afferenti all'assegnazione delle reti di cui all'art. 822, C.C. e relative pertinenze di cui agli artt. 8 e 17 C.C.;

c) celebrare anche i bandi per la gara dei servizi pubblici ricompresi nel presente articolo, sia come singolo servizio che per una contestuale pluralità di servizi, nel rispetto delle previsioni di legge;

d) procedere all'acquisto ed alla cessione di diritti, beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione degli stessi, alla prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari, alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività, alla consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi;

le la società potrà inoltre affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti ed opere realizzate e/o la prestazione dei servizi connessi.

La società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici (territoriali e non) e le Università, le istituzioni di carattere pubblico e privato anche religiose, altri soggetti privati, e

potrà con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali. La società potrà altresì promuovere la collaborazione e/o aderire agli organismi locali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, camerali che si occupano della gestione e delle problematiche di cui ai servizi pubblici locali/servizi strumentali oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione ed interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, potrà altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari dei servizi pubblici locali/servizi strumentali ed opere connesse, ai sensi di legge.

Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, la società potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, associazioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, oltre che affittare aziende di carattere pubblico, privato o rami di esse.

La società potrà più in generale espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale e che non le sia impedita dalle vigenti leggi, ivi inclusa la concessione di finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate e la prestazione di garanzie, fidejussioni, avalli, iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Sono comunque tassativamente vietate tutte le attività di cui agli artt. 106 e 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'attività fiduciaria di gestione mediante operazioni sui valori mobiliari, per conto proprio o di terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966.

#### **ART. 5**

##### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 2.450.240 (duemilioni quattrocentocinquantamila duecento quaranta) diviso in numero 47.120 (diconsi quarantasettemilacentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 52 (cinquantadue) ciascuna. Il capitale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Gli azionisti potranno effettuare, anche in misura diversa rispetto alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, prestiti alla società, tanto fruttiferi quanto infruttiferi, nel rispetto della vigente normativa di legge.

#### **ART. 6**

##### **AZIONI**

a) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

b) Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

c) La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa potrà emettere certificati provvisori, firmati dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo.

#### **ART. 7**

##### **ELEZIONE DOMICILIO**

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

#### **Art. 8**

##### **TRASFERIMENTI E PRELAZIONE**

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta all'Amministratore Unico o al Presidente dell'Organo amministrativo con raccomandata RR ed agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente dell'Organo amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della totalità delle azioni da questi possedute, indicata

nell'articolo 11 del presente Statuto.

#### **Art. 9**

##### **CONTROLLO ANALOGO**

La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società gestisce i servizi in via esclusiva a favore del socio pubblico, fermo quanto stabilito all'art. 9 bis.

Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), all'articolo 2 (lettera c) d.lgs. n. 175/2016 ed al d.lgs. n. 50/2016.

Il socio pubblico esercita i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi societari, anche in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione delle società per azioni di cui agli articoli 2380 *bis* e 2409 *nonies* del codice civile.

In particolare, il controllo è disciplinato dal presente statuto e nello specifico dal presente articolo e viene esercitato come segue:

##### **controllo "ex ante"**

attraverso la consultazione, da parte del socio pubblico, con riferimento a:

- gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;
- possibilità di convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi di interesse generale e/o dei servizi strumentali;
- richiesta periodica di relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- potere da parte del socio pubblico di visione dell'ordine del giorno all'atto della convocazione delle riunioni degli organi della società;
- comunicazione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'Amministratore Unico, dal Presidente dell'Organo amministrativo e dall'amministratore Delegato aventi valore superiore ad euro 20.000 (ventimila.);
- presentazione da parte dell'organo amministrativo della società al socio del progetto di bilancio di esercizio per l'analisi preventiva;
- trasmissione dei bilanci di esercizio per il parere preventivo da esprimersi da parte della Giunta Municipale.

##### **• controllo "contestuale"**

- L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

- Ogni qualvolta richiesto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti, e comunque almeno una volta all'anno, il Presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico o un suo delegato parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari competenti.

- **controllo "ex post"**

- Il Presidente dell'Organo Amministrativo o l'Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:
  - a) trasmetterà al socio, 25 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del socio, il budget dell'esercizio di riferimento, unitamente al Piano Operativo annuale di Sviluppo della società comprensivo delle strategie e delle politiche aziendali.
  - Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio e conterrà, di norma:
    - - il conto economico aggregato aziendale, con esplicitazione dei ricavi, dei proventi dei servizi e delle prestazioni, degli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, sponsorizzazioni), degli ammortamenti e degli oneri finanziari;
    - - il prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia;
    - - il prospetto della pianificazione finanziaria con specificazione delle fonti di copertura degli investimenti;
    - - il prospetto riepilogativo delle variazioni del personale dipendente;
  - b) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, il Presidente dell'Organo Amministrativo o Amministratore Unico relazionerà in Consiglio Comunale circa i risultati del bilancio d'esercizio chiuso.
- c) entro il 20 di settembre di ciascun anno, la società invierà al socio la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società. Il socio ne darà informazione al Consiglio Comunale;
- d) con cadenza semestrale il Presidente dell'Organo Amministrativo o Amministratore unico relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso l'ufficio individuato dal Sindaco da parte di tutti i Consiglieri Comunali. Il socio ha accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale.

La società investirà gli utili prodotti per attività a favore del Comune di Urbino, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Tutte le scelte di natura straordinaria che riguardano l'interesse del personale eventualmente trasferito dal comune alla società per effetto del trasferimento di funzioni, potranno essere attuate previa attivazione delle relazioni sindacali secondo le modalità prescritte dalle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 9 bis**

##### **ATTIVITA' PREVALENTE**

La società realizza prevalentemente la propria attività a favore del socio pubblico titolare del capitale sociale.

Oltre l'80,00 per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del d. lgs. n. 175/2016, la Società potrà svolgere attività rivolte a finalità diverse per una percentuale sino al 19,99 per cento del proprio fatturato, a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società svolta nei confronti del socio pubblico.

#### **Art. 9 ter**

##### **UFFICIO DI COORDINAMENTO**

##### **PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

È istituito un Ufficio di coordinamento per la formazione del documento di bilancio consolidato, nel quale sono rappresentati i dati di bilancio della società unitamente ai dati di bilancio del socio pubblico.

L'Ufficio di coordinamento è formato:

- da un rappresentante del socio pubblico individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso il socio pubblico;
- da un rappresentante della Società individuato tra i dipendenti della stessa, con funzioni di supporto e verbalizzazione.

Per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio di coordinamento per la formazione del bilancio consolidato, di cui al presente articolo, non sono previsti compensi o costi aggiuntivi.

#### **ART. 10**

##### **OBBLIGAZIONI**

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 11**

##### **PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA**

Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, esclusivamente dai soci di cui all'art.2 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi soci al di sotto di tale limite. Ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, i rapporti tra gli azionisti locali e la società sono regolati, per

quanto attiene l'organizzazione dei servizi pubblici locali, da contratto di servizio.

#### **ART. 12**

##### **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale.
- revisore legale dei conti o società di revisione

#### **ART. 13**

##### **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalità dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purchè non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all' Assemblea medesima, anche per delega.
4. L' Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

#### **ART. 14**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo, o chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, osservando le disposizioni dell'articolo 2366 del Codice Civile.
2. La convocazione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 2366 c.c. III comma, mediante avviso, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione, inviato dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo, o chi ne fa le veci, a tutti i Soci, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° comma dell'art. 2366 del Codice Civile.
5. Per la richiesta di convocazioni da parte della minoranza si applicano le norme previste dall'art. 2367 del Codice Civile.

#### **ART. 15**

##### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorno successivi alla chiusura

dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci con la maggioranza del 2367 c.c..

3. Quando particolari circostanze lo richiedono, e nei limiti consentiti dall'art. 2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca gli Amministratori, compreso, ove lo ritenesse opportuno, l'Amministratore delegato, e ne determina il numero, ove esso non sia fissato dallo Statuto;

b) nomina l'Amministratore Unico. Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi l'Assemblea può disporre in alternativa che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominando in tal caso il suo Presidente;

c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;

d) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;

e) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

f) conferisce e revoca l'incarico al revisore o alla Società di Revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;

g) fissa il compenso al revisore o alla Società di revisione;

h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori, il revisore o la Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni sulle dette azioni;

i) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

j) approva il programma annuale, il budget e la pianta organica annuale della Società;

k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

l) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

m) esprime pareri preventivi, su investimenti, non previsti nel programma annuale di cui all'art. 28 dello Statuto, di importi superiori ad euro 775.000 (settecentosettantacinquemila);

**n) esprime pareri preventivi e vincolanti, sull'acquisizione o sulla cessione di partecipazioni in Società ed Enti per importi superiori ad euro 20.000 (ventimila);**

o) esprime pareri preventivi sulle assunzioni di personale, non previste nella pianta organica annuale, sull'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, non previste nel programma annuale e sulla concessione di contributi, a qualsiasi titolo, non

previsti nel budget annuale della società;

p) esprime pareri preventivi, sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

#### **ART.16**

##### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1) L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

2) Delibera:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione e scioglimento della Società;

c) sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

e quant'altro previsto dalla legge.

#### **ART. 17**

##### **DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA**

**Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantacinque percento (85%) del capitale sociale, salvo che, in seconda convocazione, per le delibere di cui all'art. 2369 c.c. quarto comma, laddove varranno i quorum di legge.**

#### **ART. 18**

##### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di suo impedimento da persona designata dall'Assemblea stessa.

2) - Il Presidente è assistito da un Segretario scelto preferibilmente tra i dirigenti della stessa Società, che redige il verbale di seduta e lo trascrive nel libro dei verbali dell'Assemblea.

3) - I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio.

4) - Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte a terzi.

5) - Le modalità di votazione sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea.

#### **ART. 19**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

1) La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, compatibilmente alle normative di riferimento,.

2) L'organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero, l'importo dell'indennità, nonché il periodo di validità della nomina che non può essere

superiore a tre anni.

Nelle nomine deve essere rispettata la quota di spettanza del genere meno rappresentato, come dispone il D.P.R. 30/11/2012 n.251.

Nelle nomine deve essere rispettata la quota di spettanza del genere meno rappresentato, come dispone il D.P.R. 30/11/2012 n.251.

3) Gli amministratori che possono essere anche non Soci, devono essere scelti fra persone con competenze tecnico-amministrative.

4) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, l'Organo Amministrativo provvede a sostituirli con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

5) Tuttavia se per dimissioni e per altra causa viene a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Organo Amministrativo e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

#### **ART. 20**

##### **PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1) Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, esso, se non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, elegge fra i suoi membri un Presidente. Può inoltre nominare un Vice Presidente con il solo scopo di individuare il mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento del medesimo e senza compenso aggiuntivo. Sia il Presidente che il Vice Presidente rimarranno in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati.

2) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente ed in sua assenza al vice Presidente e/o ad un Consigliere delegato.

3) Il Presidente può nominare, preferibilmente fra i dirigenti della Società, una persona che funge da Segretario dell'Organo Amministrativo.

In mancanza del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'amministratore più anziano d'età.

#### **Art. 21**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1) Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Organo Amministrativo ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, da almeno la maggioranza dei membri dell'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale.

2) La convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, dovrà essere recapitata ai componenti, l'Organo Amministrativo ed ai componenti il Collegio Sindacale ed al revisore o società di revisione, almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, consegnata a mano, via telex, telegramma, posta elettronica, e telefax o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione in caso di urgenza, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere recapitata almeno 24 ore prima della riunione via telex, telegramma o ,telex o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli stessi interessati.

#### **ART. 22**

##### **FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1) L'Organo Amministrativo delibera a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle materie sotto elencate sulle quali le deliberazioni relative sono prese a maggioranza qualificata nei seguenti modi: con il voto favorevole di almeno due membri in caso di consiglio di amministrazione a tre consiglieri; con il voto favorevole di almeno tre membri in caso di consiglio di amministrazione a quattro consiglieri; con il voto favorevole di almeno quattro membri in caso di consiglio di amministrazione a cinque consiglieri.

Le materie che richiedono le maggioranze di cui al periodo precedente sono:

a) assunzione o concessione di finanziamenti a medio e lungo termine per importi superiori a euro 155.000 (centocinquantacinquemila);

b) concessione di fideiussioni o iscrizioni di ipoteche sui beni sociali per importi superiori a euro 155.000 (centocinquantacinquemila);

c) acquisto o cessione di beni immobili per importi superiori a euro 155.000 (centocinquantacinquemila);

d) acquisto di beni non strumentali di valore superiore ad euro 155.000 (centocinquantacinquemila).

2) Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società; può riunirsi altrove purchè nel territorio italiano.

3) Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo saranno trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni previsto dall'art. 2421 del Codice Civile e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario o suo sostituto.

4) E' consentito l'intervento in consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativa a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, il quale deve

essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Quando il consiglio si svolge per teleconferenza o video conferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

#### **ART. 23**

##### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1) L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci e comunque nel pieno rispetto dei principi relativi al controllo analogo e a quanto previsto dai precedenti artt. 9, 9 bis, . Per ciò che concerne i poteri relativi alla gestione straordinaria della società, questi possono essere esercitati solo nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli artt. 9, 9 bis, dovendo quindi l'Organo Amministrativo utilizzare ogni azione volta a tutelare il mantenimento del controllo analogo da parte del socio pubblico.

2) L'organo Amministrativo può nominare, previo parere vincolante del Socio pubblico, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea Ordinaria un Amministratore Delegato.

3) L'organo amministrativo può nominare, previo parere vincolante del Socio pubblico, un Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

4) L'organo amministrativo potrà altresì nominare, previo parere vincolante del Socio pubblico, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

5) All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Direttori, ai Procuratori speciali spetta il compenso determinato dall'organo amministrativo

#### **ART. 24**

##### **REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI**

1) Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta una indennità da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria.

2) Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria.

3) E' espressamente vietata la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la possibilità di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **ART. 25**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina

fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio. La stessa Assemblea determina anche il compenso loro spettante.

Nelle nomine deve essere rispettata la quota di spettanza del genere meno rappresentato, come dispone il D.P.R. 30/11/2012 n.251.

Nelle nomine deve essere rispettata la quota di spettanza del genere meno rappresentato, come dispone il D.P.R. 30/11/2012 n.251.

2) I Sindaci restano in carica per tre anni, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**3) I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono definiti dalla legge.**

4) Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per tele o video conferenza, con modalità tali che tutti i sindaci possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere il proprio parere. La verbalizzazione dei lavori del collegio sindacale deve essere curata dal Presidente e il testo, approvato da tutti gli intervenuti, deve essere riportato sul relativo libro con sottoscrizione del Presidente e dei sindaci effettivi.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2409-bis, comma 2, C.C., la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore o ad una società di revisione nominati dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

#### **ART. 26**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

1) L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 27**

##### **BILANCIO D'ESERCIZIO**

1) L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei sindaci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

2) Qualora particolari esigenze lo richiedano, e nei limiti di legge, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 28**

##### **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

1) Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente 90% (novanta per cento) ai Soci in proporzione al rispettivo pacchetto azionario posseduto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

#### **ART. 29**

##### **PROGRAMMA ANNUALE E BUDGET**

1) L'Organo Amministrativo, previo parere vincolante da parte del socio pubblico, approva un programma annuale (o budget), per l'esercizio successivo correlato di una relazione sul prevedibile andamento della gestione, sugli investimenti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

#### **ART. 30**

##### **SCIoglimento**

1) Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.

2) L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

#### **ART. 31**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Firmato Derogati Andrea

Firmato Notaio Marco Paladini segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, n.82.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DM 22 FEBBARIO 2007 MEDIANTE MUI.